

DIRETTIVA N. 03/2016

Data 05.04.2016

**PEC IRREGOLARI: NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DEL
PROCEDIMENTO D'UFFICIO
IL CONSERVATORE**

- Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- Visto l'orientamento espresso più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota del 02.04.2013 prot. n. 53687; nota del 16.07.2013 prot. n. 120610; nota del 9 maggio 2014 prot. n. 77684; nota del 23.06.2014 prot. 115053; nota del 23.05.2014 prot. n. 99508) dal quale emerge il che gli indirizzi PEC pubblicati nel Registro delle imprese devono essere validi, attivi e univoci e che pertanto gli indirizzi PEC invalidi, revocati, non attivi o non univoci debbano essere 'cancellati' dal registro delle imprese;
- Considerato che tale interpretazione risulta confermata dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 che richiede l'attivazione di procedimenti d'ufficio per l'aggiornamento degli indirizzi PEC irregolari quando ciò non venga comunicato dalle imprese interessate;
- Preso atto il Giudice del registro, con decreto del 2.2.2015, ha stabilito che la cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC irregolari è di competenza del Conservatore, quale organo deputato ad assicurare, nel rispetto della legalità formale, la "correttezza della pubblicità in autonomia, salvo il successivo sindacato oppositivo degli interessati";
- Considerato che Infocamere scpa, grazie all'incrocio dei dati con il *data base* INI-PEC, è in grado di fornire gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il registro delle imprese di Verona evidenziando le anomalie riscontrate, in particolare:
 - a) gli indirizzi PEC revocati o inattivi;
 - b) gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
 - c) gli indirizzi PEC invalidi (in cui sono compresi gli indirizzi PEC inesistenti e/o formalmente non corretti, nonché i cd. 'indirizzi PEC del cittadino' che non possono essere iscritti nel registro delle

imprese; in questo senso v. lettere circolari del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.01.2014 prot. n. 6391 e del 10.09.2013 prot. n. 146535);

- Valutato che le anomalie riscontrate negli indirizzi PEC trasmessi da Infocamere scpa sono classificabili nelle ipotesi sopra descritte e che sussistono pertanto i motivi per avviare il procedimento volto ad eliminare dalla visura la PEC irregolare, così come disposto dalla Direttiva sopra richiamata;

- Preso atto che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria;

- Considerato che gli aggiornamenti anagrafici descritti consentono l'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge a carico delle imprese inadempienti, che consiste nella sospensione del procedimento e nell'eventuale rifiuto di iscrizione degli atti o fatti da queste eventualmente trasmessi all'Ufficio (v. disposizioni sopra richiamate e parere del Consiglio di Stato, reso al Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 1714/2013 del 10 aprile 2013);

- Valutato pertanto che le PEC scadute, revocate, inattive, invalide o non univoche debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento;

- Considerato che è possibile valutare che il numero di PEC scadute, inattive, revocate, invalide o non univoche sia molto elevato (allo stato circa 14.000 posizioni) e che, conseguentemente, sia parimenti molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;

- Considerato altresì che la modalità di notificazione ordinaria si renderebbe necessaria a seguito dell'impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità imputabile – nella maggior parte dei casi – all'inadempimento da parte della stessa impresa/società obbligata alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

- Preso atto della necessità di aggiornare la banca dati del registro delle imprese con tempestività stante quanto stabilito dall'art. 14 della legge 159/2015 che introduce, dal 01 giugno 2016, l'obbligo di utilizzare l'indirizzo PEC per le notifiche delle cartelle di pagamento;

- Ritenuto che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottare, non appare ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, con modalità ordinarie;

- Visto inoltre l'art. 8 della legge 241/1990 che, con riferimento all'avvio del procedimento, stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o*

risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

- Ritenuto che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora *"il numero dei destinatari"* renda la notificazione personale particolarmente *"gravosa"*;
- Preso atto che l'art. 21 bis della legge 241/90 introduce un'analogia disposizione per la comunicazione del provvedimento finale;
- Considerato quindi che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato in via 'cumulativa', con provvedimento 'plurimo', avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari;
- Valutato che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere – non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria;
- Valutato che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ;
- Vista la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;
- Preso atto che sul sito camerale è già disponibile una sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio, consultabile accedendo all'area Registri Albi e Certificazioni/Registro imprese e REA;
- Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nella sezione Cancellazioni d'ufficio, all'interno dell'area dedicata al Registro imprese, della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

- Valutato altresì, stante quanto sopra, che la pubblicazione nella sezione “cancellazioni d’ufficio”, all’interno dell’area dedicata al Registro imprese, del provvedimento finale consenta di diffondere ampiamente la notizia della cancellazione dalla visura dell’indirizzo PEC irregolare e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis Legge n. 241/1990;
- Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell’intero sistema;

DISPONE

- 1) che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla cancellazione dalla visura dell’indirizzo PEC non più attribuibile all’impresa (es. in quanto revocato, non attivo, scaduto, invalido o non univoco) avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni sul sito camerale www.vr.camcom.gov.it nella sezione dedicata alla “cancellazioni d’ufficio” all’interno dell’area Registri Albi e Certificazioni/Registro imprese e REA ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge 241/1990. Decorso tale periodo le comunicazioni resteranno comunque disponibili all’interno della medesima area.
- 2) che sia pubblicato, con le stesse modalità di cui sopra, anche l’elenco delle imprese destinatarie della notificazione di avvio del procedimento;
- 3) che siano pubblicati, con le stesse modalità di cui sopra, il provvedimento finale e l’elenco delle imprese destinatarie ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della legge 241/90;
- 4) che il presente provvedimento sia anch’esso pubblicato sul sito camerale nella sezione dedicata alla “cancellazioni d’ufficio” all’interno dell’area Registri Albi e Certificazioni/Registro imprese e REA .

IL CONSERVATORE

(Dott. Pietro Scola)

